



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 – 25 GENNAIO 2024

Riunione del 17 Gennaio 2024

31.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. Giovanni Nuzzolese n.q. di Presidente p.t. della ASD ACCADEMIA DELLO SPORT - ASD ACCADEMIA DELLO SPORT in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente relatore estensore
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 25/23-24 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

Sig. Giovanni NUZZOLESE, n.q. di Pres. p.t. della ASD Accademia dello Sport: *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti, per aver tesserato l'atleta F. O. nella corrente stagione sportiva senza essere in possesso di valido certificato medico sportivo di idoneità agonistica;*

ASD Accademia dello Sport, in persona del Pres. p.t.: *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente.*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare





e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 17 Gennaio 2024 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno risultava collegato per gli incolpati.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 16 Ottobre 2023 (prot/tess/0001727/23) a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento trasmetteva gli atti alla Procura Federale disponendo la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta O. F. con il sodalizio ASD Accademia dello Sport, ai sensi dell'art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in quanto perfezionatosi in assenza di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva agonistica della pallavolo.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali facevano pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali venivano preliminarmente rappresentate le scuse per l'errore commesso. Veniva precisato, infatti, che il tesseramento dell'atleta O. F. era avvenuto in buona fede, a seguito di un isolato errore formale commesso dalla segreteria dell'associazione durante la procedura per il rinnovo del tesseramento degli atleti, con la consapevolezza, comunque, della gravità dell'errore. Invocava, pertanto, l'Associazione, la totale assenza di dolo e la propria buona fede, confermando che non vi era stata alcuna volontà di trarre profitto dalla situazione.

La Procura Federale Fipav, ritenendo, comunque, sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati ed esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati medesimi innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene





che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata comunque assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio ASD Accademia dello Sport, a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto ad effettuare il tesseramento annuale dell'atleta O. F. senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.

Infatti, il tesseramento dell'atleta, seppur in ipotesi riconducibile ad un mero errore, non può esimere il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminarmente verifica e controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione sanitaria, infatti, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo in ogni caso sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Giovanni Nuzzolese n.q. di Presidente del Sodalizio ASD Accademia dello Sport, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);



- a carico del Sodalizio ASD Accademia dello Sport, in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 24 Gennaio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Gennaio 2024

